



Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia

A.C. 2848

Dossier n° 275 - Schede di lettura
17 febbraio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2848
Titolo:	Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Date:	
trasmissione alla Camera:	26 gennaio 2015
assegnazione:	5 febbraio 2015
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissioni I Affari costituzionali, VIII Ambiente e X Attività produttive

La proposta di legge, già approvata in **sede deliberante** dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato lo scorso 21 gennaio, modifica l'art. 85 del c.d. Codice Antimafia ([decreto legislativo n. 159 del 2011](#)) per estendere i controlli previsti per l'acquisizione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi dell'interessato residenti all'estero.

Contenuto

La proposta trae origine, al Senato, da un disegno di legge di iniziativa parlamentare (Crimi [AS. 1685](#)), volto a ripristinare la formulazione dell'art. 85 del Codice antimafia anteriore all'ultimo decreto legislativo correttivo ([d.lgs. n. 153 del 2014](#)).

Tale provvedimento ha circoscritto le verifiche antimafia ai familiari conviventi dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa che siano:

- maggiorenni;
- residenti in Italia.

La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo motivava così la modifica: «In tal modo, il testo del citato art. 85 viene più compiutamente allineato al criterio di delega recato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 136/2010 - che richiede espressamente una limitazione in tal senso dei controlli sui familiari. In questo contesto viene ancora precisato che le verifiche riguardano solo i familiari maggiorenni, escludendo quindi interpretazioni tese ad estendere l'azione dei controlli su soggetti che, in quanto minori, non appaiono in grado di incidere, neanche in maniera indiretta, sulla gestione di imprese».

I presentatori del progetto di legge, nella relazione illustrativa, motivano l'iniziativa con l'esigenza di correggere il Codice antimafia a fronte di una inerzia del Governo, che avrebbe disatteso le indicazioni provenienti dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato in sede di esame dello schema di decreto legislativo.

In particolare, i proponenti evidenziano come in sede di esame dello [schema di decreto legislativo A.G. 103](#), recante disposizioni correttive del Codice antimafia, le Commissioni riunite del Senato avessero formulato la seguente osservazione: «con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, si rileva l'opportunità che l'estensione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, non sia limitata soltanto a coloro i quali risiedono nel territorio dello Stato. In particolare, nella consapevolezza che il riferimento alla convivenza dispiega conseguenze sull'ambito

Il d.lgs.
153/2014, ultimo
correttivo
antimafia...

...ed i pareri resi
dalle
commissioni
parlamentari
sullo schema

applicativo della norma, le Commissioni riunite propongono la soppressione delle parole: "che risiedono nel territorio dello Stato". La modifica proposta tende a scoraggiare ogni ricorso ad operazioni di carattere elusivo e ad eventuali propositi di aggiramento della funzione di controllo e filtro sottesa all'istituto dell'informazione antimafia».

Il Governo, adottando il [decreto legislativo n. 153 del 2014](#), non ha dato seguito sul punto all'osservazione delle Commissioni parlamentari del Senato.

Si ricorda che nel [parere](#), favorevole con condizioni, approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 2 ottobre 2014, la questione non è affrontata.

Il provvedimento si compone di un solo articolo, attraverso il quale viene novellato l'art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011, che individua i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, tornando alla formulazione antecedente al decreto legislativo n. 153 del 2014.

La modifica proposta

Normativa vigente	A.C. 2848
Decreto legislativo n. 159 del 2011	
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	
Articolo 85	
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia	
Comma 3	
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.	3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

L'eliminazione del presupposto della residenza in Italia determina un ampliamento delle categorie di soggetti sottoposti alla verifica.

Conseguentemente, **anche se residenti all'estero**, dovranno acquisire la documentazione antimafia anche i familiari conviventi maggiorenni:

Verifica antimafia per i familiari conviventi di questi soggetti, anche se residenti all'estero

- del titolare e del direttore tecnico dell'impresa individuale (comma 1);
- del direttore tecnico e del legale rappresentante delle associazioni;
- del direttore tecnico, del legale rappresentante e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, delle società cooperative, dei consorzi cooperativi, dei consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile.
- di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%;
- dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- del socio di maggioranza di società di capitali con un numero di soci fino a 4;
- del socio, in caso di società di capitali con socio unico;
- del rappresentante, degli imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e di gruppi europei di interesse economico;
- di tutti i soci delle società semplici e in nome collettivo;
- dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- dei rappresentanti in Italia delle società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato;
- dei rappresentanti delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo di imprese;
- dei soci persone fisiche delle società personali (comma 2);
- dei membri del collegio sindacale o dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza di qualsiasi associazione o società (comma 2-bis);
- di coloro che svolgono compiti di amministrazione, rappresentanza o direzione di società estere senza sede secondaria in Italia (comma 2-ter);
- dei soci persone fisiche che detengono una partecipazione alla società superiore al 2%, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia, di società concessionarie nel settore dei giochi pubblici.

Si osserva che la soppressione del requisito della residenza nel territorio nazionale lascia comunque inalterato il presupposto della convivenza. Le verifiche antimafia, dunque, andranno effettuate nei confronti dei familiari di tali soggetti che siano maggiorenni e conviventi con l'interessato.

Relazioni allegare o richieste

L'originario disegno di legge A.S. 1685, di iniziativa parlamentare, è accompagnato dalla relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge modifica una fonte di rango primario (d.lgs. n. 159 del 2011); ciò rende necessario l'intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta estende la platea dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia ed è dunque riconducibile alla materia "ordine pubblico e sicurezza", di competenza legislativa esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.